

VERBALE N. 53 dell'11 aprile 2023

Comune di Carpi  
(Provincia di Modena)

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto "Variazione aliquota e soglia esenzione addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 – contestuale modifica del relativo regolamento."**

Rilevato che il Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n.449 del 27 dicembre 1997 (come modificato dall'art. 1, comma 10, della Legge n.191 del 16 giugno 1998), ha istituito l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche IRPEF a decorrere dal primo gennaio 1999;

Visto in particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Decreto Legislativo n. 360/1998, come modificato dalle successive disposizioni legislative in materia, che ha previsto la facoltà da parte dei Comuni, mediante una manifestazione di volontà di natura regolamentare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n.446/1997, di deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze e che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Ha stabilito, inoltre, che la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 132 del 30/12/2021 avente ad oggetto "Variazione aliquota e soglia esenzione Addizionale all'IRPEF dall'anno 2023 - contestuale modifica del relativo regolamento" con la quale – tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non ancora conclusasi e delle ripercussioni della stessa sul tessuto socio-economico - l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata per l'anno 2022 nella misura dello 0,5 per cento mentre è stata contestualmente stabilita nella misura dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023; con riferimento alla soglia di esenzione per l'annualità 2022 è stato previsto che l'addizionale comunale all'irpef non sia dovuta dalle persone fisiche che possiedono un reddito imponibile annuo ai fini delle addizionali irpef non superiore ad Euro 8.000,00; dal 2023 tale soglia di esenzione è stata prevista in misura pari ad Euro 10.000,00.

Riscontrato che l'Amministrazione Comunale - per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi - ha ritenuto opportuno per l'anno 2023:

- stabilire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura di 0,6 punti percentuali;
- incrementare la soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF a tutela dei contribuenti in situazione di oggettiva fragilità reddituale e sociale stabilendola in misura pari ad Euro 12.000,00;

Presa visione dello schema di deliberazione nonché dello schema di Regolamento allegato (A) alla stessa, nella versione come modificata, che entra in vigore dal 1° gennaio 2023

tanto premesso, **l'Organo di Revisione Contabile**

- Ricevuta ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto ed il relativo allegato;

- Vista la normativa in materia ed in particolare il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- Preso atto dei pareri resi sulla proposta di deliberazione dei pareri dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del TUEL;
- Visto il D.Lgs. 267/2000;

per le previsioni di cui all'art.239 del citato D. Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 10/10/2012 n.174, convertito nella Legge / dicembre 2012, n.213 e per quanto di propria competenza

ESPRIME

parere favorevole in ordine all'approvazione della proposta di delibera di cui in oggetto.

**L'organo di revisione**

**Dott. Carlo Costa**

**Dott. Angelo Adamini**

**Dott. Andrea Cappelloni**

